



**Le misure fiscali a sostegno delle  
imprese causa COVID 19**

**D.ssa Anna Maria Martinelli**

**10 giugno 2020**

## **Interventi economici di carattere urgente**



**DL Cura Italia: 17 marzo 2020, n. 18**



**DL Liquidità: 8 aprile 2020, n. 23**

## **Sostegno alla ripresa e al rilancio dell'economia**



**DL Rilancio : 19 maggio 2020, n. 34**



**D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», c.d. DL RILANCIO**

## AGENDA:


- **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 25)**
- **CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO (Art. 28)**
- **INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (Art. 119)**
- **CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA (Art. 122)**
- **CREDITO D IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 120)**
- **CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Art. 125)**
- **CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (Art. 244)**
- **RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA INNOVATIVO DEL PAESE (Start-up innovative)**



## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 25)

## SOSTEGNO ECONOMICO IMMEDIATO

Erogato dall'Agenzia delle Entrate e parametrato al **CALO di fatturato** sul mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, **superiore al 33%**



Ammontare minimo del sostegno per le **società: 2000 euro**

Ammontare minimo del sostegno per l' **impresa individuale: 1000 euro**  
(cumulabile con il bonus INPS)

L'ammontare dell'importo da erogare sarà:

- Pari al **20%** per le imprese con fatturato fino a **400 mila euro**;
- Pari al **15%** per le imprese con fatturato tra i **400 mila e fino a 1 milione euro**;
- Pari al **10%** per le imprese con fatturato da **1 a 5 milioni di euro**.

## BENEFICIARI

**Soggetti esercenti attività d'impresa, anche agricole, titolari reddito di lavoro autonomo, titolari di partita iva**

Esclusi:

- *I soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza*
- *gli enti pubblici*
- *gli intermediari finanziari e società di partecipazione*
- *I lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996*
- *coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli art. 27 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia); tale riferimento esclude, pertanto i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo.*

## BENEFICIARI

### REQUISITO DI CARATTERE REDDITUALE

Possono accedere al contributo :

I soggetti che nel periodo di imposta 2019 abbiano:

- Ammontare di compensi
- Ammontare di ricavi
- Ammontare del reddito agrario

**NON SUPERIORE A 5 MILIONI DI EURO**

### REQUISITO CONNESSO AL FATTURATO

Il contributo spetta solo ove:

Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** sia inferiore ai **2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**

**TALI IMPORTI VANNO DETERMINATI CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA CESSIONE DI BENI O PRESTAZIONE DI SERVIZI**



## BENEFICIARI

**Il DL prevede che il contributo spetta anche in ASSENZA dei requisiti di CALO DEL FATTURATO**



Attività avviata dal  
1 gennaio 2019



Soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa in comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data di dichiarazione dell'emergenza COVID-19

## CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo calcolato applicando una **percentuale** alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di **aprile 2020** e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di **aprile 2019**.

L'ammontare dell'importo da erogare sarà:

- Pari al **20%** per le imprese con fatturato fino a **400 mila euro**;
- Pari al **15%** per le imprese con fatturato tra i **400 mila e fino a 1 milione euro**;
- Pari al **10%** per le imprese con fatturato da **1 a 5 milioni di euro**.

In ogni caso è garantito un contributo minimo al ricorrere dei requisiti di reddito e calo di fatturato: **1000 euro** persone fisiche e **2000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche

## RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Prevista la **presentazione**, esclusivamente in modalità telematica e con possibilità di intervento degli intermediari abilitati, di un'apposta **ISTANZA**, il cui contenuto sarà definito da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza dovrà includere un'autocertificazione di regolarità antimafia relativa a i richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del DLGS 6 settembre 2011, n. 159.



L' ADE **eroga il contributo** sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante **accreditamento DIRETTO** in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica**. Sono previste attività di verifica e controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti anche con conseguenze penali.



## **CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO (Art. 28)**

## RIDUZIONE DEI COSTI PER I MESI DI INATTIVITA'

Viene riconosciuto un credito di imposta pari al **60%** del canone di locazione versato per i mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**, relativo ad immobili **NON abitativi** destinati all'esercizio dell'attività di impresa, anche agricola, arte o professione e agli enti non commerciali.



### REQUISITI

Il contributo spetta a condizione che:

- I ricavi/compensi 2019 **siano inferiori a 5 milioni di euro** (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche)
- I locatari abbiano subito un **calo di almeno il 50% del fatturato** del mese di riferimento

## MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito di imposta, come anticipato nella slide precedente, viene riconosciuto nella misura del **60%** del canone VERSATO nei mesi di marzo aprile e maggio (del periodo di imposta 2020).

Il credito di imposta si dimezza al **30%** (dei canoni) in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi almeno di un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

## MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è **utilizzabile** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in **COMPENSAZIONE**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Risoluzione n. 32 / E del 6 giugno 2020: istituito il **CODICE TRIBUTO «6920»** denominato « Credito di imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda»

In luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, è possibile optare per la **CESSIONE DEL CREDITO** al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nell'ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

## DIVIETO DI CUMULO

In relazione ai canoni di locazione del  **mese di marzo**, viene espressamente previsto che il credito d'imposta **non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi** di cui all'articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).

## NOTE

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.

Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 Tuir e dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.





**INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO, SISMA BONUS,  
FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA  
PER VEICOLI ELETTRICI (Art. 119)**

## FORTE LEVA AGLI INVESTIMENTI

Previsto l'introduzione di un **superbonus**, incremento della DETRAZIONE al 110% per specifici interventi di:

- efficientamento energetico specificatamente previsti
- riduzione del rischio sismico
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici



**DETRAZIONE FINO AL 110%** per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito di imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione.



## REQUISITI

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi, devono assicurare il miglioramento di almeno **2 classi energetiche dell'edificio**, ovvero se non possibile, il **conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica (A.P.E.), rilasciato prima e dopo l'intervento, in forma di dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato



## **CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA (Art. 122)**

## SUPPORTARE LA RIPRESA ECONOMICA

Dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari dei crediti di imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la **CESSIONE**, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.

## MISURE SPETTANTI LA CESSIONE

- CI per le locazioni dovute nel mese di marzo 2020 per botteghe e negozi in categoria catastale C/1
- CI per le locazioni di immobili ad uso non abitativo e per l'affitto di azienda
- CI per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
- CI per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei DPI

## NOTE

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere fruita negli anni successivi**, e non può essere richiesta a rimborso

I cessionari fruiscono dei crediti acquisiti con gli stessi criteri e modalità applicabili ai cedenti. **I crediti ceduti possono essere usati anche in compensazione orizzontale.**

Non si applicano gli ordinari limiti all'utilizzo dei crediti agevolativi e alle compensazioni orizzontali dei crediti di imposta.



## **CREDITO D IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 120)**

## RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA'

Previsto un credito di imposta pari al **60% delle spese sostenute nel 2020**, fino ad un limite di **80 mila euro**, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19

## DESTINATARI

- IMPRESE
- LAVORATORI AUTONOMI

Non spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi che **NON** esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.



## INTERVENTI AGEVOLABILI

- Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense
- Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici
- Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
- Acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa
- Acquisto di arredi di sicurezza

### NOTE

E' cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite del costo sostenuto.

Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile.



# **CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISITO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Art. 125)**

## RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA'

Previsto un credito di imposta pari al **60% delle spese sostenute nel 2020**, fino ad un limite di **60 mila euro** per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di DPI atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti

## DESTINATARI

- IMPRESE
- LAVORATORI AUTONOMI
- ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI ENTI DEL TERZO SETTORE E ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

## INTERVENTI AGEVOLABILI

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

## COME FRUIRE DEL CREDITO

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'ADE, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.

## NOTE

Il credito di imposta è **utilizzabile in dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di sostenimento della spesa ovvero, in **compensazione in F24** senza limiti di importo.

**Sono abrogati gli articoli 64 del DL Cura Italia**, che aveva istituito l'originario credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e **l'articolo 30 del DL Liquidità** che ne aveva esteso il perimetro oggettivo anche alle spese per l'acquisto dei DPI, di fatto mai attuati, **per mancanza dei decreti richiesti dalla norma.**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP



## **CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (Art. 244)**

## FINALITA'

**Incrementate**, in base alle dimensioni delle imprese, le **percentuali per il calcolo del credito** sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**

## DESTINATARI

- Grande impresa: **25%**
- Media impresa: **35%**
- Piccola impresa: **45%**





## **RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA INNOVATIVO DEL PAESE (Start-up innovative)**

## RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA INNOVATIVO DEL PAESE: 11 MILA START-UP INNOVATIVE ITALIANE

- Risorse aggiuntive al fondo di sostegno al Venture Capital
- Proroga di 12 mesi del termine di permanenza nel Registro delle imprese dedicato alle Start Up
- Contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi prestati da parte di Incubatori, acceleratori, Innovation hub, business angels
- Potenziamento degli incentivi fiscali
- Finanziamenti a tasso zero a copertura dell'80% delle spese ammissibili
- Detrazione fiscale del 50% delle somme investite nel capitale di start up e PMI innovative

**esclamativa**  
● PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA!

**Grazie per l'attenzione**